

La procedura della contrattazione collettiva decentrata integrativa

Comparto Unico del Pubblico Impiego del Friuli Venezia Giulia

Personale non dirigente

Introduzione

Il presente documento intende offrire agli enti del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia una guida operativa per la procedura della contrattazione decentrata integrativa, dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando sinteticamente tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative.

Le fasi della procedura

La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge per fasi, nel rispetto delle procedure definite dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dei dettati contrattuali di cui al titolo II del CCRL sottoscritto in data 19.07.2023. Dette fasi possono essere riassunte come segue:

1. nomina della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del CCRL 19.07.2023 e adozione delle direttive per la contrattazione da parte dell'organo politico;
2. adozione, entro il mese di febbraio (ex art. 47, comma 1, CCRL 19.07.2023), dell'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023, che evidenzia le modalità di determinazione delle risorse stabili e variabili, nonché delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 del medesimo art. 45 (indennità, straordinario);
3. acquisizione del parere dell'organo di revisione sulla costituzione del fondo e sugli adempimenti accessori;
4. avvio del negoziato e svolgimento delle trattative secondo la tempistica indicata dagli artt. 8, comma 3, e 47, comma 2, del CCRL 19.07.2023;
5. sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa);
6. redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria alla contrattazione di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, secondo gli schemi approvati dal Mef (Circolare del 19 luglio 2012 n. 25 e s.m.i.);
7. acquisizione della certificazione da parte dell'organo di revisione sulla pre-intesa, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001;
8. autorizzazione da parte dell'organo politico alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo definitivo completo degli allegati;
9. sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo;
10. pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (sezione personale – contrattazione integrativa);
11. invio della sopraindicata documentazione all'Ufficio Unico della Regione ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. 18/2016 (invio pec a funzionepubblica@certregione.fvg.it).

1) Nomina della delegazione trattante di parte pubblica e adozione da parte dell'organo politico delle direttive per la contrattazione

Attività propedeutica alle fasi negoziali della contrattazione collettiva decentrata integrativa è la nomina da parte dell'organo politico dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del CCRL 19.07.2023, tra i quali è individuato il presidente.

Nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo (attribuita esclusivamente agli organi di governo politico dell'ente) ed attività di gestione (riservata solo alla dirigenza), i componenti della

delegazione trattante di parte pubblica non possono essere scelti fra soggetti che ricoprono incarichi di natura politica né possono essere soggetti esterni all'amministrazione.

Il presidente della delegazione trattante pubblica rappresenta l'ente ed esprime l'indirizzo unitario della delegazione; allo stesso compete l'avvio dell'attività negoziale sulla base delle direttive impartite dall'organo politico, la conduzione della trattativa nelle sue fasi, la sottoscrizione della pre-intesa nonché dell'accordo integrativo decentrato definitivo¹. Gli altri componenti della delegazione pubblica forniscono un supporto tecnico alla delegazione, sulla base delle proprie specifiche competenze e delle esperienze professionali.

Le direttive del competente organo politico definiscono gli obiettivi strategici e i vincoli finanziari, individuando gli interventi prioritari per la realizzazione del programma di governo e le modalità di utilizzo delle risorse stabili e variabili in relazione agli istituti incentivanti del personale, senza togliere spazi all'operatività della delegazione trattante, alla quale devono essere assicurati margini negoziali.

2) Atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 47, comma 1, del CCRL 19.07.2023, entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti determinano separatamente l'ammontare delle risorse riservate:

- al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;
- al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono imputate a carico del bilancio degli enti.

In questa fase è necessario che ogni ente individui le risorse stabili (destinate al finanziamento delle progressioni economiche) e variabili (destinate a incentivare la produttività), nonché l'importo degli straordinari e delle indennità, nel rispetto del comma 10 dell'art. 45.

La quantificazione delle risorse decentrate non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è atto di esclusiva competenza dell'ente.

3) Parere dell'organo di revisione sulla costituzione del fondo

Oltre alle verifiche del rispetto degli obblighi di finanza pubblica previsti dalla normativa regionale in tema di sostenibilità della spesa di cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20, l'organo di revisione (revisore dei conti o collegio dei revisori) è chiamato a certificare gli atti relativi alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa nonché, successivamente, gli atti relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001.

4) Avvio del negoziato e svolgimento delle trattative

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del CCRL 19.07.2023, la procedura negoziale relativa alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e di quelle accessorie è avviata entro il mese di aprile, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

L'art. 8, comma 3, del CCRL 19.07.2023 prevede che la delegazione sindacale venga convocata dalla delegazione trattante pubblica entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme. Si suggerisce di privilegiare, per tale adempimento, la forma scritta nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nonché al fine di costruire un clima di reciproca fiducia finalizzato alla stipula di un accordo.

¹ Si rammenta, infatti, che non è richiesta la firma di tutti i componenti della delegazione trattante né per l'ipotesi di accordo né per la sottoscrizione definitiva. Tale adempimento spetta al presidente, che si assume una specifica responsabilità in materia.

Si noti che dalla su richiamata disposizione contrattuale non deriva in alcun modo per gli enti un obbligo di attendere la presentazione delle piattaforme per avviare la trattativa: la convocazione entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione, infatti, è un vincolo dettato a tutela dei soggetti sindacali e non un limite alle amministrazioni. Pertanto, gli enti possono avviare le trattative anche senza la presentazione di alcuna piattaforma.

Sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa le materie elencate al comma 4 dell'art. 7 del CCRL 19.07.2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8, l'accordo dev'essere raggiunto entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni. Decorso tale termine senza che ciò avvenga, le parti si riappropriano delle rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione in relazione alle materie individuate dall'art. 7, comma 4, lettere da e) a o): individuazione dell'ammontare delle indennità per le quali sia prevista graduazione, articolazione dei turni, contingente lavoro tempo parziale, limite individuale delle banca delle ore, sfioramento dei limiti posti dall'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, limite individuale delle prestazioni per lavoro straordinario, criteri per il welfare integrativo, criteri per la definizione degli incentivi economici a favore del personale utilizzato per docenza interna al Comparto.

Mentre, qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c) e d) (inerenti a: criteri per la definizione del riparto delle risorse, delle misure premianti, delle procedure di attribuzione delle progressioni economiche e del trattamento accessorio), e ciò pregiudichi l'operatività amministrativa, sono previste forme di tutela atte a permettere all'ente di provvedere unilateralmente in via provvisoria, proseguendo, contestualmente, le trattative al fine di giungere alla sottoscrizione del contratto nel più breve tempo possibile. In tali casi la tempistica è elevata a 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45, nel rispetto del dettato di cui all'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165 /2001. A tale proposito si rimanda alle indicazioni contenute nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9738 del 6.03.2012.

5) Sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo

A conclusione della sessione negoziale, l'ipotesi del contratto decentrato integrativo viene sottoscritta, per parte datoriale, dal presidente della delegazione trattante pubblica e, per parte sindacale, dalla RSU dell'ente o degli enti interessati e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL.

Al fine della validità dell'ipotesi di accordo integrativo decentrato non è necessaria l'adesione di tutti i soggetti sindacali. Si rammenta, infatti, che ciascun soggetto sindacale potrà comunque sottoscrivere il contratto definitivo anche in assenza di sottoscrizione della relativa pre-intesa.

6) Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria alla contrattazione

Al fine di permettere all'organo di revisione di porre in essere tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, viene richiesta la predisposizione di due distinte relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria), così come disposto dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001.

Con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012 sono stati approvati degli schemi obbligatori per la predisposizione di tali relazioni, reperibili al seguente link:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/Schemi_RTf/index.html

Tali schemi, unitamente all'ipotesi di contratto, devono essere trasmessi all'organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione della pre-intesa.

7) Parere dell'organo di revisione sulla contrattazione

A seguito del ricevimento dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, l'organo di revisione procede al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001.

Nel caso in cui l'organo di revisione formuli dei rilievi sull'articolato contrattuale, le parti si incontrano al fine di riaprire la contrattazione. In conseguenza delle modifiche che verranno apportate all'articolato della pre-intesa, sarà necessario riformulare nuovamente le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre all'organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere.

8) Autorizzazione da parte dell'organo politico alla sottoscrizione

Una volta acquisito il parere positivo dell'organo di revisione, l'organo di governo dell'ente, dopo aver attivato i controlli di competenza, anche in relazione alle direttive impartite, autorizza il presidente della delegazione trattante pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

9) Sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo

A seguito dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica, la procedura negoziale si conclude, entro 60 giorni dall'avvio ex art. 47, comma 2, del CCRL 19.07.2023, con la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dopo aver convocato formalmente tutte le parti sindacali, sottoscrive in nome e per conto dell'amministrazione l'accordo definitivo.

Solo con la sottoscrizione definitiva, il contratto integrativo diventa giuridicamente efficace e applicabile.

10) Pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, nella sezione *Amministrazione trasparente – Personale – contrattazione integrativa* del sito istituzionale dell'ente devono essere pubblicati per ogni anno i contratti integrativi stipulati, i relativi costi, nonché le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dall'organo di revisione.

Risulta opportuno che in tale sezione vengano pubblicati anche l'atto di costituzione del fondo di cui all'art. 45 del CCRL 19.07.2023, che evidenzia le modalità di determinazione delle risorse stabili e variabili nonché delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 del medesimo articolo, e il relativo parere dell'organo di revisione.

Si ricorda che i dati sopraindicati dovranno essere inseriti anche all'interno delle sezioni relative al monitoraggio della contrattazione nel conto annuale del personale con relativo obbligo di pubblicazione.

11) Invio della documentazione all'Ufficio Unico Regionale

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. 18/2016, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo le amministrazioni sono tenute alla trasmissione (tramite pec all'indirizzo: funzionepubblica@certregione.fvg.it) del testo contrattuale all'Ufficio unico regionale, allegando la relazione tecnico-finanziaria, la relazione illustrativa e il parere dell'organo di revisione, nonché l'atto di costituzione del fondo e il relativo parere dell'organo di revisione.